



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2024-2025

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"DOMENICO ALBERTO AZUNI"

CAGLIARI

Sedi: Via Maglias – Via Codroipo –

Via Monte AcutoPULA

Viale Nora

Regolamento Di IstitutoAnno Scolastico 2024/2025

A cura della "Commissione PTOF"

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Jessica Cappai

Approvato dal Collegio dei docenti in data _____

Approvato dal Consiglio di Istituto in data _____

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato con DPR 235 del 21 novembre 2007, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

É coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

É stato redatto dalla *Commissione PTOF d'Istituto*, composta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Jessica Cappai, dal Collaboratore Vicario Prof.ssa Renata Porcelli, dal 2° Collaboratore Prof. Francesco Testa, dalla Referente della sede di Pula Prof.ssa Adriana Trudu, dalle Referenti di plesso di via Codroipo e via Monte Acuto, Proff.sse Annarita Perra e Benedetta Loddo, dalle Funzioni Strumentali: Inclusione Proff.sse Adalgisa Pisano e Margherita Nieddu, PTOF Prof.ssa Adriana Trudu, PCTO Prof.ssa Sabrina Braina, dall'Animatore Digitale Prof. Nicola Mostallino, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

É stato adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a. del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. E' uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

SOMMARIO

TITOLO I - Identità della Scuola	<u>pag. 4</u>
TITOLO II - L'organizzazione della vita scolastica	<u>pag. 4</u>
TITOLO III - Diritti degli studenti	<u>pag. 8</u>
TITOLO IV - I doveri degli studenti	<u>pag. 11</u>
TITOLO V – Disciplina	<u>pag. 16</u>
FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	<u>pag. 25</u>
STATUTO DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE	
DPR 249/89 con gli emendamenti di cui al DPR 235/07 e con D.M. art. 5	<u>pag. 31</u>
PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA	<u>pag. 40</u>

TITOLO I - IDENTITÀ DELLA SCUOLA

Art. 1

La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Art. 2

È una comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona nella molteplicità delle sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nelle diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in conformità ai principi della Costituzione e alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia (20 novembre 1989) oltre che con i principi dell'ordinamento italiano.

Art. 3

La comunità scolastica, nell'interazione con la comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale, perseguendo l'acquisizione di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Art. 4

La vita della comunità scolastica ha i suoi fondamenti nella libertà di espressione, di pensiero, e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone, prescindendo dalla loro età e condizione, superando ogni barriera culturale, ideologica e sociale.

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

Art. 5

Calendario scolastico ed orario delle lezioni

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto stabiliscono la data dell'inizio delle lezioni e deliberano le eventuali variazioni al calendario scolastico regionale. Il Consiglio d'Istituto fissa annualmente i criteri in base ai quali realizzare l'orario di lezioni dei docenti, compatibilmente con le reali possibilità dell'Istituto, le esigenze didattiche ed organizzative. L'anno scolastico può essere distinto in trimestri o quadrimestri: il collegio dei docenti, all'inizio di ogni anno scolastico, ne delibera la suddivisione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni trimestre o quadrimestre si conclude con la valutazione di ogni alunno in ciascuna materia. Tali valutazioni, su proposta dei singoli docenti, sono formulate collegialmente dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente o da un suodelegato, e sono portate a conoscenza degli allievi e dei genitori tramite pagelle o schede di valutazione.

Art. 6

Consigli di classe

La programmazione dell'attività didattica viene predisposta dal Collegio dei Docenti entro il mese di settembre di ogni anno scolastico. Ciascun Consiglio di classe poi regola autonomamente il proprio funzionamento conformemente alla normativa vigente. Le riunioni dei Consigli di classe sono

presiedute dal preside o da un docente delegato.

Art. 7

Colloqui con i genitori

I colloqui sono regolamentati dal Consiglio d'Istituto sentito il Collegio dei docenti.

Art. 8

Inizio delle lezioni

Gli alunni accedono alle rispettive aule al segnale della campanella.

È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana.

L'uscita dall'Istituto dovrà avvenire solo dopo il suono della campana dell'ultima ora.

Per le sedi di Cagliari la campana per l'ingresso degli studenti suonerà alle ore 8,00, per la sede di Pula alle ore 8.20

Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni durante la loro permanenza a scuola fino al termine delle lezioni. I collaboratori scolastici affiancheranno i docenti nella sorveglianza secondo quanto stabilito nel C.N.L. (tabella A – profili di area del personale).

Il personale non docente sarà già al proprio posto per svolgere il servizio di sorveglianza. I docenti si troveranno in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, al fine di assolvere funzioni di vigilanza e di accoglienza degli alunni. Analogamente gli insegnanti tecnico-pratici si troveranno puntualmente nei laboratori, cinque minuti prima dell'arrivo degli allievi. Dopo il suono dell'inizio delle lezioni i collaboratori scolastici del piano avviseranno immediatamente la segreteria dell'eventuale assenza del docente.

Gli studenti sono tenuti ad accedere ai laboratori provvisti di relativa divisa. La mancata osservanza di tale norma precluderà, allo studente, l'attività pratica pur restando nel gruppo classe.

Art. 9

Assenze

Come viene riportato nella LEGGE REGIONALE 23/10/2023 N. 9-art. 39 *"Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, la presentazione della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni...rilasciata dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora: a) le dichiarazioni siano richieste da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre regioni. 2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 cessa l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni"*.

Gli studenti sono tenuti a giustificare anche le assenze collettive.

La problematica in oggetto è regolamentata dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 che prevede:

*"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comprensivo delle deroghe riconosciute comporta*

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo".

Art. 10

Ritardi

Sono ammessi in casi eccezionali per motivi di ritardo dei mezzi pubblici.

I minorenni verranno comunque ammessi in classe, e, qualora tali comportamenti fossero reiterati, si avviseranno le famiglie e potrebbero incorrere in sanzioni secondo la Tabella A, titolo V. Tutti i ritardi dovranno essere giustificati nell'apposito registro elettronico.

Art. 11

Uscite anticipate

Le uscite degli studenti dall'istituto prima della conclusione delle lezioni e le entrate posticipate devono essere limitate ai soli casi eccezionali. In caso di visite mediche, si avviserà la scuola, almeno 24 ore prima, che provvederà ad informare il Coordinatore.

Nel caso di gravi motivi o improvvisi malesseri, le uscite anticipate saranno autorizzate dalla Presidenza, dalla Direzione in caso di sedi coordinate, e nel caso di alunni minorenni, sentito il parere della famiglia e purché si sia presentato personalmente il genitore o chi ne fa le veci.

Art. 12

Controllo di assenza, ritardi, uscite anticipate, entrate posticipate

Gli insegnanti devono avere cura nell'annotare sul Registro di classe: i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate e nel controllare le giustificazioni.

I genitori sono tenuti a controllare nel registro elettronico le assenze, giustificandole tempestivamente, i voti ed eventuali comunicazioni.

Art. 13

Cambio dell'ora di lezione

Gli studenti, durante il cambio dell'ora, devono rimanere nelle aule, ed evitare di disturbare le classi vicine. Nel caso di trasferimento nelle aule speciali, devono accedervi silenziosamente e rapidamente, sotto la supervisione dei docenti di disciplina.

Art. 14

Ricreazione

Durante la ricreazione, secondo le indicazioni fornite, gli studenti possono uscire dalle aule e sostare esclusivamente negli spazi dedicati. E' vietato recarsi in zone laterali e retrostanti gli edifici e intrattenere rapporti con l'esterno. Gli studenti devono sempre mantenere atteggiamenti responsabili e corretti.

I docenti sono tenuti alla costante e assidua vigilanza. Il rientro nelle classi dovrà avvenire rapidamente al suono della campana, ed è assolutamente vietato uscire dall'istituto.

È assolutamente vietata l'accensione e l'uso di mezzi a motore nel cortile della scuola durante la ricreazione.

Coloro che saranno visti circolare o sostare nelle aree nelle quali non è consentito l'accesso durante l'ora di ricreazione, saranno passibili di sanzione disciplinare.

I cancelli "esterni" delle sedi dell'Istituto rimarranno chiusi per chiunque durante gli orari della ricreazione.

Art. 15

Accesso ai distributori automatici

Attualmente nei locali dell'Istituto non vi sono distributori automatici.

Art. 16

Divieto di fumare

È tassativamente vietato, sia agli studenti che al personale della scuola, fumare nei locali dell'Istituto, servizi igienici compresi, come previsto dall'art. 7 della legge n. 584 dell'11.11.1975 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 17

Uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici

- a) È consentito l'uso di cellulari e dispositivi elettronici esclusivamente a fini didattici.
- b) Per motivi personali è consentito solo previa autorizzazione dell'insegnante.
- c) Per l'eventuale stretta necessità di comunicare con le famiglie, gli studenti potranno accedere ai telefoni della scuola.
- d) i contravventori alle disposizioni succitate possono incorrere nella sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni con le relative conseguenze in sede di valutazione.
- e) chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate sarà segnalato all'Autorità garante della privacy che potrà irrogare le sanzioni previste per legge.

Art. 18

Rispetto dei locali

Gli studenti sono tenuti al rispetto dei locali, degli arredi e all'uso corretto di tutto quanto è loro affidato dall'Istituzione Scolastica (banchi, sedie, libri, computer etc.).

Gli studenti che non osserveranno le disposizioni di cui sopra saranno passibili di sanzioni disciplinari e comunque dovranno risarcire eventuali danni causati.

Art. 19

Diritto di riunione degli studenti

L'assemblea è un momento di maturazione e confronto collettivo. I docenti sono tenuti a vigilare durante le assemblee di classe.

L'assemblea dovrà essere richiesta, in forma scritta, dai rappresentanti di classe alla Dirigente Scolastica. La richiesta deve contenere un articolato ordine del giorno e deve essere presentata in tempo utile perché possa essere divulgata almeno 5 giorni prima della data richiesta.

Le assemblee studentesche non possono svolgersi nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione dell'anno scolastico.

Durante lo svolgimento delle assemblee, gli studenti non potranno trattenersi nei luoghi diversi da quello loro concesso.

Il personale docente e ausiliario si occuperà della vigilanza

Art. 20

Regolamento dell'assemblea di classe

L'assemblea dovrà essere richiesta alla Dirigente Scolastica o ai Referenti in caso di sedi staccate o coordinate. L'assemblea di classe può tenersi in orario di lezione, non sempre dello stesso insegnante, 1 volta al mese per 2 ore, anche non consecutive, nella stessa giornata.

La richiesta verrà presentata su un apposito modulo fornito dalla segreteria; dovrà contenere un articolato ordine del giorno e dovrà essere presentata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

La richiesta dell'assemblea dovrà essere formalizzata con la firma dei docenti interessati (che la sottoscriveranno come presa visione).

TITOLO III - DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 21

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Art. 22

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberalmente scelti e di realizzare iniziative autonome che si inseriscano negli obiettivi formativi della scuola, rivestendo quindi particolare interesse.

Art. 23

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 24

Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art. 25

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. La Dirigente Scolastica e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

La scuola garantisce la trasparenza della valutazione al fine di attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente ad una migliore conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti.

A tal fine i docenti comunicheranno tempestivamente gli esiti delle prove orali, mentre, per le verifiche scritte, i risultati dovranno essere portati a conoscenza dello studente entro un tempo congruo.

Art. 26

Nel caso di decisioni che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti possono essere chiamati ad esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione.

Art. 27

Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività facoltative offerte dalla scuola, che sono organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 28

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono.

Art. 29

La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

- offerte formative aggiuntive e integrative, anche attraverso l'approvazione di iniziative promosse liberamente degli studenti;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio ai fini della prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica;
- interventi didattici mirati per gli studenti con bisogni educativi speciali;
- la disponibilità di una strumentazione tecnologica;
- un servizio di supporto alla formazione e di assistenza psicologica per lo studente.

Art. 30

L'affissione di manifesti, documenti ed inviti, sono ammessi nell'ambito della scuola, purché ne sia informata, preventivamente, la Presidenza. Va esclusa la propaganda commerciale, industriale, religiosa e di partito.

Art. 31

La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea a livello di classe, di Istituto e dei rappresentanti degli studenti.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

Le assemblee studentesche di classe e di istituto, disciplinate dagli artt. 13 e 14 del D.lgs. n° 297/1994 e dal Regolamento contenuto nella circolare n° 312/1979 costituiscono occasione formativa al pari di tutte le altre attività istituzionali: esse devono mirare alla crescita civile e culturale degli studenti, favorendo la riflessione sui problemi della scuola e della società, in un clima di sereno confronto democratico.

Gli studenti possono richiedere una assemblea di istituto ed una di classe al mese fatta eccezione per gli ultimi 30 giorni di scuola.

Altra assemblea mensile può essere richiesta fuori dell'orario delle lezioni

Alle assemblee possono assistere la Dirigente o un suo delegato ed i docenti che lo desiderano. Le assemblee sono considerate attività scolastica a tutti gli effetti.

ASSEMBLEA DI CLASSE

È consentita una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione di una giornata.

La richiesta scritta e firmata dai rappresentanti di classe e dal/dai docente/i nelle cui ore di lezione si svolgerà l'assemblea, deve essere presentata in Presidenza con almeno tre giorni di anticipo sulla data prevista con l'indicazione di giorno, ora e ordine del giorno dell'assemblea.

Nel caso in cui all'assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l'autorizzazione alla Dirigente Scolastica.

Le assemblee di classe devono essere programmate in modo da incidere, a turno, su tutte le discipline: a tal fine è possibile fruirne in ore non consecutive, purché della stessa giornata.

ASSEMBLEA D'ISTITUTO

È consentita un'assemblea d'istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

La richiesta scritta è presentata dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10% degli studenti e comunicata con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnata dall'ordine del giorno.

Dell'assemblea deve essere data comunicazione alle famiglie.

Nel caso in cui all'assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l'autorizzazione al Consiglio d'Istituto.

Il Comitato degli studenti o, comunque, l'organismo promotore dell'assemblea, si assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno, su cui gli studenti, con l'ausilio degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.

Le assemblee d'istituto devono essere tenute in un giorno della settimana sempre diverso.

Nella prima assemblea dell'anno scolastico deve essere approvato il Regolamento per il proprio funzionamento che in seguito potrà essere modificato o confermato o sostituito con altro Regolamento. Il Regolamento di funzionamento dell'assemblea d'istituto deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Sia delle assemblee di classe che di quelle d'istituto deve essere redatto verbale a cura, rispettivamente, dei rappresentanti eletti e del comitato studentesco.

I verbali delle assemblee di classe saranno, su richiesta, consegnati al coordinatore della classe, analogamente, i verbali delle assemblee di istituto saranno consegnati alla Dirigente Scolastica.

Il Comitato Studentesco

È formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro studenti eletti nel Consiglio d'Istituto, che in seno all'organo eleggono un proprio presidente.

Il comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le deliberazioni;
- b) assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;

c) esprime pareri e formula proposte in ordine al Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed alla carta dei servizi dell'istituto.

Esso si riunisce, di norma, al di fuori dell'orario delle lezioni, su convocazione del suo presidente o dietro richiesta della Dirigente Scolastica ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

TITOLO IV - DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti, durante l'attività didattica, ad avere un abbigliamento decoroso ed adeguato al contesto scolastico.

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica il giusto contesto per l'attuazione degli obiettivi formativi e per l'esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente nel rispetto delle reciproche libertà e nella condivisione del comune senso di appartenenza. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, che per il personale docente e non docente della scuola risultano giuridicamente definiti dal "Contratto Nazionale di Lavoro", mentre per quanto riguarda gli studenti vengono stabiliti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

CORRETTO COMPORTAMENTO

Gli studenti sono tenuti ad un linguaggio e ad un comportamento corretto e dignitoso in ogni momento e in ogni forma dell'attività didattica e formativa della scuola, rispettando le norme della civile convivenza e della buona educazione, le leggi, i regolamenti.

Gli studenti devono rispettare la persona, la dignità e l'azione degli insegnanti, della Dirigente Scolastica, del personale non docente e dei loro compagni.

Gli alunni devono ottemperare alle disposizioni anche verbali impartite dalla Dirigente, dai docenti e dal personale scolastico nell'esercizio delle loro funzioni e a tale compito autorizzati.

Gli spostamenti all'interno dell'Istituto inerenti lo svolgimento dell'attività didattica devono avvenire per gruppo classe e non in ordine sparso. Gli allievi dovranno procedere con ordine e in silenzio per non disturbare il lavoro altrui.

Gli studenti devono rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune, collaborando al mantenimento dell'ordine e della pulizia delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature e dei sussidi, alla sicurezza dei macchinari e delle strutture. La violazione di tale dovere potrà essere sanzionata con le modalità previste nelle allegate tabelle.

Ogni qualvolta non sia possibile accertare la responsabilità individuale per la violazione del suddetto dovere, ogni classe sarà responsabile in solido delle proprie aule e delle suppellettili in relazione a eventuali danni che ad esse possono essere arrecati comprese scritte e deturpamento dei muri. Allo stesso modo le classi sono responsabili dei danni arrecati ai corridoi e ai bagni ai quali accedono.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito

Regolamento, in particolare non sostando lungo le uscite di sicurezza e le scale antincendio, non utilizzando le uscite di sicurezza ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico.

Non è mai consentito il consumo di bevande alcoliche. Il consumo di alimenti e bevande non alcoliche è consentito solamente durante l'intervallo. È obbligatorio l'uso degli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

È fatto assoluto divieto di fumare nelle aule, nei corridoi e nei locali scolastici, bagni compresi. Le trasgressioni saranno punite a norma di legge. La Dirigente Scolastica nomina e rende noti i nomi dei funzionari incaricati che agiscono in sua vece per far rispettare il presente divieto in tutte le sedi.

A garanzia del corretto svolgimento dell'attività didattica e della sicurezza, sono tassativamente vietati l'attivazione e l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici senza autorizzazione del docente. Ai sensi del D.P.R. 235/2007, il loro uso non autorizzato, comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari riportate nella tabella A.

È severamente vietato, all'interno dei locali scolastici, effettuare registrazioni o riprese senza autorizzazione delle persone interessate e/o diffondere immagini con dati personali altrui non autorizzate. L'eventuale violazione del presente divieto potrebbe comportare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui alle tabelle B e C.

L'inosservanza di tali obblighi espone, inoltre, gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi.

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica o del suo delegato, tramite l'uso del telefono della scuola e, qualora questo non sia disponibile, tramite l'uso del telefono cellulare.

FREQUENZA REGOLARE

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, a svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e a contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 gli alunni sono obbligati a frequentare almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Il Consiglio di classe, in casi eccezionali di assenze debitamente documentate, potrà applicare deroghe al suddetto limite, a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. (art. 14 comma 7 del D.L. n°122/2009)

Vedasi circolare n. 234 del 28/12/2023

Gli studenti devono entrare nei locali dell'istituto al suono della campana.
Non sono ammessi ingressi in ritardo se non per giustificati motivi.

In particolare, l'ingresso alla seconda ora è ammesso eccezionalmente ed esclusivamente per motivi documentati.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza, i docenti in servizio nella classe si troveranno in aula cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica.

Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dall'aula per recarsi in bagno, previa autorizzazione del docente, non più di uno alla volta e devono rientrare sollecitamente.

Durante il cambio dell'ora gli studenti devono attendere in aula il docente dell'ora successiva e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.

Qualora la classe resti momentaneamente scoperta, il collaboratore scolastico del piano farà opera di vigilanza.

L'entrata a scuola dopo la seconda ora di lezione, o l'uscita anticipata, saranno autorizzate, solo eccezionalmente, dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato, in presenza di validi e comprovati motivi. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo in presenza di un genitore o di persona maggiorenne preventivamente delegata dal medesimo o, **eccezionalmente**, previa comunicazione, tramite mail, corredata da copia di documento del genitore o di chi ne fa le veci.

Nei giorni in cui dovessero verificarsi interruzioni dei servizi di trasporto pubblico per scioperi, **assemblee sindacali del personale scolastico o altre cause che non consentano il regolare svolgimento delle lezioni**, la Dirigente Scolastica potrà consentire l'uscita anticipata di gruppi di alunni o dell'intera scolaresca previa comunicazione alla famiglia.

Le riduzioni dell'orario di lezione dovute a ingressi posticipati e/o uscite anticipate o ad altre cause regolarmente autorizzate dalla Dirigente Scolastica, non concorrono a determinare la percentuale del 25% del monte ore di assenza che esclude l'alunno dallo scrutinio finale.

Durante la ricreazione la vigilanza sugli studenti sarà garantita dai collaboratori scolastici e da tutti i docenti in servizio.

Durante l'intervallo gli studenti non possono, in nessun caso, uscire dall'istituto. La scuola provvede alla chiusura dei cancelli di ingresso per tutta la durata dell'intervallo. L'eventuale infrazione comporterà l'applicazione della sanzione di cui alla tabella C.

GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZE E RITARDI

1. Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro sul registro elettronico
2. Per tutti i ritardi è richiesta la giustificazione sul registro elettronico entro il primo giorno successivo. In caso di ritardi reiterati non imputabili ai mezzi di trasporto, o in caso di mancata giustificazione che si protragga per più di tre giorni, il coordinatore lo annota sul registro elettronico e la Dirigente Scolastica adotta i provvedimenti del caso e informa la famiglia dell'alunno.

3. L'alunno che sia rimasto assente per malattia oltre cinque giorni deve presentare la giustificazione ed attenersi a quanto riportato nella *-Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 "Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie" - Art. 39 - "Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico"*. Dopo un numero significativo di assenze la scuola, nella persona del coordinatore di classe, avrà cura di avvisare le famiglie.

REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE potranno essere realizzati se il numero dei partecipanti sarà superiore al 75% dei frequentanti. I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare un'adeguata vigilanza sugli allievi.

In ogni caso, per le visite ed i viaggi d'istruzione si fa riferimento alla normativa vigente.

Scelta dei docenti accompagnatori e norme di comportamento di docenti e alunni nelle visite guidate e nei viaggi d'istruzione

I docenti accompagnatori dichiaratisi disponibili ad assumere l'incarico di accompagnatori devono:

- a. esercitare un'attenta e continua vigilanza degli alunni e del patrimonio ambientale ed artistico;
- b. informare, a conclusione del viaggio, gli organi collegiali e la D. S., tramite relazione scritta , dell'esito dello stesso e di eventuali inconvenienti verificatisi, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto;
- c. mettersi in contatto con la D.S. nel caso dovesse verificarsi qualche imprevisto nel corso del viaggio;

Gli alunni, responsabilmente, devono:

- a. tenere un comportamento corretto e consono al vivere civile durante il trasporto, la permanenza in albergo e nei luoghi di visita (chiese, musei, edifici storici, locali di ritrovo, etc.);
- b. avere cura di non apportare danni ad oggetti e materiali altrui, in particolare arredi dei mezzi di trasporto e degli alberghi;
- c. avere rispetto per l'ambiente naturale e per le testimonianze del patrimonio artistico – culturale del paese che visitano;
- d. essere consapevoli, soprattutto se visitano un paese straniero, di trovarsi in società che possono avere cultura, religione, usi, costumi diversi, quindi avere il massimo rispetto di esse, anche per la buona immagine del proprio paese;
- e. seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori;
- f. collaborare in generale per il buon andamento del viaggio.

Nota Bene

1. Le visite didattiche di mezza o intera giornata saranno attivate subordinatamente alla partecipazione di almeno il 75% degli alunni della classe;
2. tutte le uscite extrascolastiche saranno attivate subordinatamente alla disponibilità di accompagnamento dei docenti della classe, i quali, per l'effettuazione di esse, dovranno presentare una richiesta scritta al responsabile;
3. se nel giorno successivo all'effettuazione di una visita didattica si verificherà l'assenza di massa di una determinata classe, essa non parteciperà più alle restanti visite didattiche e neppure al viaggio d'istruzione;
4. gli studenti che hanno subito gravi sanzioni disciplinari non effettueranno uscite extrascolastiche.

TITOLO V - DISCIPLINA

RESPONSABILITA' DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE (L. n° 241/1990; D.P.R. n° 249/1998; D.P.R. n° 235/2007; Nota n° 3602/PO del 2008)

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle sono riportati in tre tabelle così denominate:
 - TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI;
 - TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI MEDIAMENTE GRAVI;
 - TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI
 - TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

Sono organi disciplinari della scuola: la Dirigente Scolastica, il Consiglio d'Istituto, i Consigli di Classe, i Docenti, il Coordinatore. Le competenze relative a ciascun organo disciplinare sono quelle riportate nelle tabelle A, B, C, D.

Gli organi collegiali si riuniscono per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari senza la presenza dei genitori e degli alunni coinvolti nel contenzioso e nel rispetto delle seguenti disposizioni

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
-

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe.
6. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

FASI DEL PROCEDIMENTO

Il personale della scuola (docenti e personale ATA) che rilevi comportamenti che costituiscono infrazione alle norme del presente regolamento dovrà comunicare alla D.S. per iscritto e sottoscrivere con annotazione sul registro di classe e/o su foglio a parte l'infrazione, descrivendo in modo analitico i fatti e le circostanze e indicando i nomi e gli eventuali testimoni. Anche i Terzi interessati potranno con le stesse procedure segnalare eventuali infrazioni al regolamento.

Il provvedimento di allontanamento dalla scuola dovrà essere assunto nel rispetto delle seguenti fasi:

La Dirigente Scolastica raccoglie eventuali memorie degli interessati e testimonianze utili.

La Dirigente Scolastica contesta l'addebito ed invita l'alunno ad esporre per iscritto le proprie ragioni entro il termine di tre giorni scolastici. Nel caso in cui l'alunno non risponda entro i termini prefissati, si procederà comunque alla fase successiva del procedimento.

La Dirigente Scolastica convoca l'Organo Collegiale, completo di tutte le sue componenti, preposto all'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla scuola.

L'Organo Collegiale esamina tutti gli atti inerenti il fatto per cui si è attivato il procedimento disciplinare e, sentite tutte le parti coinvolte, decide se: deliberare la sanzione, derubricare il fatto, archiviare il caso, proseguire gli accertamenti, o convocare una seconda seduta. ove deliberare la sanzione.

Le attività svolte dall'Organo Collegiale vengono interamente verbalizzate. In particolare, dovranno essere esposte con cura: il fatto e gli atti acquisiti, le testimonianze verbali, il provvedimento finale e la sua motivazione, la durata della sospensione, le modalità di coordinamento tra scuola e famiglia, le attività offerte in alternativa alla sospensione.

La D.S. notificherà il provvedimento in forma scritta agli interessati avendo cura di indicare il termine entro il quale gli interessati possono comunicare la scelta delle attività alternative, il termine e l'Organo di Garanzia davanti al quale impugnare il provvedimento.

La sanzione disciplinare potrà avere esecuzione anche prima dei termini previsti per l'impugnazione all'Organo di Garanzia.

IN CASI GRAVI E URGENTI, LA DIRIGENTE, IN VIA CAUTELATIVA, PUO' DISPORRE L'IMMEDIATO ALLONTANAMENTO DELL'ALUNNO DALLA SCUOLA, PREVIA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AI GENITORI DELL' ALUNNO E IN ATTESA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola che decide entro 10 giorni.
2. L'Organo di Garanzia è presieduto dalla Dirigente Scolastica ed è composto da: 1 docente

designato dal consiglio d'Istituto, 1 studente eletto dalla relativa componente, 1 genitore eletto dalla relativa componente

3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Le elezioni dei componenti dell'Organo di Garanzia vengono effettuate all'interno dei membri del Consiglio di Istituto;
5. L'o.d.g. interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
6. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.
7. Le riunioni dell'o.d.g. sono valide se sono state regolarmente avvisati tutti i componenti e se risultano presenti almeno tre di essi. Le decisioni all'interno dell'o.d.g. vengono prese a maggioranza o all'unanimità a discrezione dell'o.d.g. stesso.
8. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello statuto delle studentesse e degli studenti contenute nel Regolamento di istituto.
9. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
10. L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
11. Il parere di cui al punto 9 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'Organo di Garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
13. L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.

INFRAZIONI DISCIPLINARI

Tabella A Infrazioni disciplinari lievi			
Dovere violato Art. 3 Statuto	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Tipo di sanzione e sua applicazione
Frequenza regolare Regolare svolgimento delle attività didattiche	Mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi	Docenti	Annotazione sul registro elettronico da parte del docente; alla reiterazione dell'infrazione il coordinatore ammonisce lo studente e convoca la famiglia o, nel caso di maggiorenni, la informa.
	Ritardi al rientro dell'intervallo		
	Uscita breve dall'aula senza autorizzazione al cambio dell'ora		
Rispetto degli altri	Linguaggio o comportamenti volgari e offensivi tra studenti	Docenti	Annotazione sul registro elettronico da parte del docente; e, se ritenuto opportuno, viene informata la D.S. che ammonisce lo studente e convoca la famiglia o, nel caso di maggiorenni, la informa.
	Interruzioni continue del ritmo regolare della lezione		
	Non rispetto del materiale proprio o altrui		
	Mancato rispetto del personale ATA e delle disposizioni, anche verbal, impartite dagli stessi nell'esercizio delle funzioni e a tale compito autorizzato	D.S. e Docenti anche su segnalazione Personale ATA	Ammonizione da parte della D.S. o del docente
Rispetto delle norme di sicurezza; rispetto delle attrezzature	Violazioni dei regolamenti di laboratorio o di altri spazi attrezzati	Docenti anche su segnalazione Personale ATA	Annotazione sul registro elettronico da parte del docente; in caso di reiterazione delle violazioni il coordinatore informa la D.S. che ammonisce lo studente e convoca la famiglia o, nel caso di maggiorenni, la informa.
	Mancato rispetto degli spazi nel cortile alla ricreazione		

e delle strutture dell'Istituto	Aule e sue attrezzature sporche o scritte Incisioni di banchi o porte		La D.S. ordina l'eventuale ripristino e/o la riparazione del danno.
Rispetto del regolare svolgimento delle lezioni	Utilizzo non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi elettronici in violazione della normativa vigente	Docenti	Rimprovero scritto, consegna del cellulare e riconsegna alla fine dell'ora Se reiterato rimprovero scritto, consegna del cellulare e convocazione della famiglia.

In caso di ulteriore recidiva si potrà avviare il procedimento per l'allontanamento dello studente dalle lezioni secondo quanto previsto dalla tabella B.

Tabella B Infrazioni mediamente gravi			
Dovere violatoArt. 3 Statuto	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Tipo di sanzione e sua applicazione
Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute. Legge n°3/2003	Fumare nei locali scolastici	Docenti o Personale incaricato	Il personale incaricato irroga la sanzione pecuniaria prevista dalla legge. La D.S. ammonisce lo studente e in caso di reiterazione sospensione sino a 5 giorni.
Rispetto delle norme di sicurezza e del regolare svolgimento delle lezioni	Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici per registrazioni o riprese non autorizzate senza diffusione	Docente	Sospensione immediata da parte della D.S.. e avvio procedimento disciplinare
	Apertura delle porte di sicurezza senza giustificato motivo	Docenti, anche su segnalazione e del personale ATA	Comunicazione alla famiglia attraverso il registro elettronico e, se reiterato, si Avviano le procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino a un massimo di 5 giorni.
	Uscita dall'aula senza autorizzazione durante la lezione	D.S. e Docenti	
	Allontanamento dagli spazi previsti per la ricreazione e fisicamente delimitati al fine di sottrarsi alla vigilanza		

Tabella C Infrazioni disciplinari gravi			
Dovere violato Art. 3 Statuto	Infrazione	Soggetti che accertano la infrazione	Applicazione della sanzione
Sicurezza	Allontanamento senza autorizzazione dall'Istituto		<p>La D.S. inizia la procedura: convoca lo studente e ne informa la famiglia.</p> <p>Convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 15 giorni.</p> <p>La Dirigente può procedere in via cautelare all'allontanamento immediato fino al procedimento disciplinare da parte del Consiglio di classe.</p>
	Agevolazione dell'ingresso di estranei o di persone non autorizzate nell'Istituto		
Rispetto degli altri (compagni, dirigente, docenti, personale non docente e chiunque operi nel contesto scolastico)	Violenza verbale con minacce nei confronti della Dirigente, docenti e personale scolastico		
	Uso di termini o assunzione di comportamenti gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui.		

	Propaganda e terrorizzazione della discrediti nazione nei confronti di altre persone	Docenti anche su segnalazione del Personale ATA	
Rispetto delle norme di sicurezza, in relazione a strutture e attrezzature scolastiche, in riferimento ai regolamenti riportati in allegato	Violazione grave e volontaria delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati		<p>La D.S. convoca lo studente e informa la famiglia. Dispone il ripristino o il risarcimento del danno. Convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 15 giorni.</p> <p>La Dirigente può procedere in via cautelare all'allontanamento immediato fino al procedimento disciplinare da parte del Consiglio di classe.</p>
	Violazione delle norme contenute nei regolamenti delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione		
	Lancio di oggetti		
	Scontro fisico tra studenti		
	Recidiva di infrazioni mediamente gravi		

Tabella D Infrazioni disciplinari gravissime			
Dovere violato Art. 3 Statuto	Infrazione	Soggetti che accertano la infrazione	Applicazione della sanzione
Rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità per sé e per gli altri, anche in riferimento alle strutture e attrezzature scolastiche. Rispetto della persona	Introduzione nei locali scolastici di alcool e/o sostanze stupefacenti	Docenti e Personale ATA	<p>La D.S. informa l'Autorità Giudiziaria se previsto dalla legge, dispone l'immediato allontanamento e convoca il Consiglio di Istituto che delibera l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni.</p> <p>Comunicazione scritta alla famiglia di inizio procedimento.</p> <p>Ordina il ripristino e/o il risarcimento del danno</p> <p>Il Consiglio d'Istituto può deliberare l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e nei casi più gravi esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato</p>
	Atti vandalici e/o danneggiamento volontario di attrezzature e strutture		
	Furto		
	Danneggiamento o rimozione volontaria di mezzi destinati all'antincendio o al salvataggio o al soccorso.		
	Diffusione di immagini e registrazioni con dati personali altrui non autorizzate (cyberbullismo)		
	Recidiva di infrazioni già punite con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo massimo di quindici giorni.		
	Violenza fisica. Atti di bullismo.		

L'Istituzione Scolastica non sempre è nelle condizioni di garantire l'attivazione della sanzione alternativa, a causa della mancanza di personale per le operazioni di vigilanza e assistenza degli alunni coinvolti.

N.B.: Le infrazioni riportate nelle quattro tabelle si intendono riferite anche a comportamenti tenuti in occasione di tutte le attività organizzate dalla scuola, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione scolastica, in coerenza con il D.Lgs. n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D.Lgs. n° 297/94.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è costituito da 18 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 1 rappresentante del personale amministrativo, 1 collaboratore scolastico, 3 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti e dalla Dirigente Scolastica.

Ogni componente elegge i propri rappresentanti.

Il Consiglio elegge al suo interno la Giunta Esecutiva, composta di un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore ed uno studente.

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Il Consiglio e la Giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel frattempo perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dalla Dirigente. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, oppure di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dalla Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti presenti nel Consiglio.

Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un membro del Consiglio nominato annualmente o da ciascun membro, a rotazione, seguendo l'ordine alfabetico.

Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della Segreteria della scuola.

La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della Scuola, sia della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, sia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. Tale copia è consegnata alla Dirigente, che ne attesta in calce ad essa la data e ne dispone l'affissione immediata.

L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Gli atti devono rimanere esposti per un periodo non inferiore ai venti giorni.

I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta.

In occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio, quella relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione di apposito avviso, all'albo.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono.

Al termine di ciascuna seduta del Consiglio d'Istituto viene sommariamente indicato dal Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva. Tale ordine del giorno viene formalizzato, comunque, dalla Giunta Esecutiva, che ha il compito di coordinare e preparare i lavori del Consiglio. Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio avvalendosi della collaborazione del Personale di segreteria della scuola.

CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art... 5 del D.Lgs. n° 297/94 sono programmati dal Collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico.

Possono essere convocati Consigli di Classe straordinari su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, escluso dal computo il Presidente, la composizione del sopraccitato CdC comprende, oltre i docenti, anche i rappresentanti dei genitori e degli alunni.

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe compresi a vario titolo il docente di sostegno i docenti tecnico-pratico, due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti degli studenti.

È presieduto dalla Dirigente Scolastica oppure da un docente suo delegato.

Le funzioni di segretario sono attribuite dalla D.S. a un docente membro del Consiglio.

Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Si riunisce con la sola componente dei docenti quando deve discutere sul coordinamento didattico, sui rapporti interdisciplinari e quando procede alla valutazione periodica e finale.

I Consigli di Classe si riuniscono secondo il piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti.

Non è possibile durante i Consigli di Classe straordinari farsi assistere da avvocati o consulenti, si tratta di un momento educativo e legato alla responsabilità genitoriale che non è delegabile. In casi di alunni disabili con gravi difficoltà comportamentali, prima del Consiglio straordinario si riunisce il GLO.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio.

È presieduto dalla D.S. che designa il segretario tra i suoi collaboratori. Si insedia all'inizio dell'anno scolastico e ha funzioni deliberative.

Si riunisce ogni qualvolta il capo d'istituto ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, tenuto conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso collegio all'interno del piano annuale delle attività.

NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

L'Organo Collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel computo dei voti validi non si calcolano gli astenuti. (nota MPI 771/80)

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni, il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta.

L'ordine del giorno deve essere chiaro e preciso.

È possibile aggiungere argomenti non previsti nella convocazione solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all'unanimità.

L'orario previsto per la riunione deve essere assolutamente rispettato.

Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Diritto di Riunione

Tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, personale amministrativo ed ausiliario, hanno diritto a convocare loro assemblee nel rispetto delle norme in vigore. Il Consiglio d'Istituto è tenuto a valutare, se richiesto, le indicazioni emerse nelle diverse assemblee.

Assemblee dei docenti e del personale ATA: sono regolate dalla legge 146 del 12/6/90.

Assemblee dei genitori: i rappresentanti dei genitori possono richiedere assemblee in orario scolastico od extrascolastico, dietro preavviso e compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale ausiliario.

All'assemblea dei genitori possono partecipare ma senza diritto di voto, oltre la Dirigente dell'Istituzione Scolastica, gli studenti, i docenti, il personale A.T.A.

L'assemblea dei genitori potrà darsi un regolamento che verrà comunicato al Consiglio di Istituto.

Diritto di informazione

La scuola accetta i manifesti come uno strumento di comunicazione, purché contrassegnati con una firma di identificazione e con esclusione dei simboli dei partiti politici.

Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto.

Appositi tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, delle Organizzazioni sindacali.

È vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali.

Le fotocopiatrici possono essere utilizzate da tutte le componenti della scuola per motivi didattici, parascolastici e culturali. Le copie saranno stampate a cura del personale collaboratore scolastico, secondo modalità ed orari concordati dalla Dirigente Scolastica e dai suoi collaboratori.

Uso dei locali

Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico - sanitari, devono essere

in ordine e puliti ed igienizzati all'apertura della scuola.

I servizi della scuola devono essere dotati di tutte le attrezzature idonee e conservati nelle condizioni necessarie di funzionalità e decoro.

L'Istituto deve essere dotato di un armadio contenente i generi di pronto soccorso.

La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

Nell'ambito della funzione educativa, la scuola, qualora si presentino casi suscettibili di intervento disciplinare, fatte salve le competenze della Dirigente e degli Organi Collegiali competenti, promuoverà il più ampio dibattito in merito tra tutte le componenti ai vari livelli, al fine di responsabilizzare gli studenti verso la progressiva affermazione del principio di autodisciplina. Il funzionamento della Biblioteca, delle Palestre e dei Laboratori è disciplinato dai rispettivi regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto.

Nelle sedi in cui non esiste un parcheggio custodito, per venire incontro alle esigenze di tutti, è consentito l'ingresso delle macchine dei docenti e l'ingresso dei motorini degli alunni, negli spazi a ciò destinati nei cortili, purché ciò non rappresenti un pericolo per il transito di tutti gli operatori della scuola.

Il parcheggio con le strisce gialle è assolutamente riservato ai portatori di handicap.

Servizi amministrativi

Come deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 13 settembre 2021, gli uffici di segreteria erogheranno i servizi all'utenza secondo quanto di seguito indicato:

LUNEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI-VENERDI-SABATO DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,00

MARTEDI DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00.

Si chiede, per richieste e comunicazioni, di contattare preventivamente gli uffici al numero 070/270630 dalle ore 8,00 alle ore 10,00, dal lunedì al sabato.

È fatto divieto al personale non amministrativo dell'istituto consultare atti, prelevare fogli, cartelle, documenti, telefonare o altro senza averne fatta richiesta motivata agli addetti dell'ufficio di segreteria.

Per quanto non previsto nel presente regolamento d'Istituto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Jessica Cappai
Firma digitale

Statuto della studentessa e dello studente
DPR 249/89
Con gli emendamenti di cui al DPR235/07

Art.1	Vita della comunità scolastica
Art.2	Diritti
Art.3	Doveri
Art.4	Disciplina
Art.5	Impugnazioni
Art.6	Disposizioni finali

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante -studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello

studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze degli studenti.
7. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - ✚ un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo -didattico di qualità;
 - ✚ offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - ✚ iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - ✚ la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - ✚ la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - ✚ servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere delle iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli

impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo

per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall' allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 – Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dalla Dirigente scolastica.
2. L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia

rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'Organo di Garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'Organo di Garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5 bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del Titolo I del r. d. 4 maggio 1925, n: 653.

**APPROVATO ALLA CAMERA IN VIA DEFINITIVA IL DECRETO LEGGE IN MATERIA DI VALUTAZIONE
DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «nel primo ciclo» sono sostituite dalle seguenti:

«nella scuola secondaria di primo grado» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4.

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;

c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del

percorso di studi»;

d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale».

4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella

valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché' delle studentesse e degli studenti;

4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Si riportano gli articoli 2, 6, 13 e 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, S.O., come modificati dalla presente legge:

«Art. 2 (Valutazione nel primo ciclo)

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella scuola secondaria di primo grado, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

4. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto visto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.».

«Art. 6 (Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo).

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso

secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna dall'alunno.».

«Art. 13 (Ammissione dei candidati interni).

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province

autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.».

«Art. 15 (Attribuzione del credito scolastico).

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.». Si riporta l'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento).

1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi

internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;

d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) Formazione di base in materia di protezione civile;

h-bis) Educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile.

1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale e l'educazione finanziaria. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.».

Si riporta l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988 S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) L'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché' dei regolamenti comunitari;

b) L'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) L'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante:

«Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria» è

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 29 luglio 1998. Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, recante: "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.191 del 19 agosto 2009. Si riporta l'articolo 13, comma 10, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.137 del 15 giugno 2010, S.O.: Art. 13 (Passaggio al nuovo ordinamento). (Omissis).

10. Con successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti:

a) Le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui al presente regolamento (Omissis).».

Si riporta l'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2010, n. 137, S.O.:

«Art. 8 (Passaggio al nuovo ordinamento). - (Omissis)

3. Il passaggio al nuovo ordinamento è definito da linee guida a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, anche per quanto concerne l'articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli Allegati B) e C), nonché da misure nazionali di sistema per l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti tecnici e per informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi da compiere per l'anno scolastico 2010-2011. (Omissis).»

Si riporta l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2017, n. 112, S.O.:

«Art. 3 (Indirizzi di studio). - (Omissis)

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i profili di uscita degli indirizzi di studio di cui al comma 1, i relativi risultati di apprendimento, declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Con il medesimo decreto è indicato il riferimento degli indirizzi di studio alle attività economiche referenziate ai codici ATECO

adottati dall'Istituto nazionale di statistica per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico ed esplicitati almeno sino a livello di sezione e di correlate divisioni. Il decreto contiene altresì le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento, di cui al successivo articolo 11, e le indicazioni per la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali conseguiti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale anche al fine di facilitare il sistema dei passaggi di cui all'articolo 8. (Omissis).».

LEGGE 1° ottobre 2024, n. 150

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. (24G00168) [\(GU Serie Generale n.243 del 16-10-2024\)](#)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2024

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ-Art. 3, DPR 235/2007

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Per poter conseguire i propri fini istituzionali e garantire a ciascun allievo il diritto ad una formazione critica e qualificata, la scuola ha bisogno di poter fondare il proprio lavoro su un clima sereno e rispettoso delle regole.

Alla costruzione di tale clima concorrono tutte le componenti della comunità scolastica, comprese le famiglie che, in quanto principali titolari dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli, condividono con la scuola la responsabilità educativa degli allievi.

Ciascuna componente, nel rispetto del proprio ruolo, sancisce, attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità, il proprio impegno.

La Scuola si impegna a:

- ✓ Garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità, tutelando il diritto all'apprendimento di ciascun alunno;
- ✓ Creare un clima sereno e accogliente, all'insegna del rispetto reciproco di ogni componente, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dell'autonomia di giudizio, il sostegno nelle diverse abilità, la valorizzazione dei talenti e delle attitudini, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- ✓ Garantire la qualità del processo di insegnamento-apprendimento, anche attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento e formazione continua del personale docente;
- ✓ Realizzare iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, per la valorizzazione delle eccellenze, per l'orientamento;
- ✓ Favorire l'arricchimento del curriculum personale dello studente, anche attraverso l'erogazione di offerte formative integrative e mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- ✓ Distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro e le attività di verifica, affinché lo studente sia sempre in grado di affrontarli con serenità e in modo proficuo;
- ✓ Procedere alla valutazione con tempestività e trasparenza, in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento;
- ✓ Collaborare con le famiglie, favorendo una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di sviluppare un clima costruttivo e creare un virtuoso circuito relazionale;
- ✓ Fornire informazione trasparente e tempestiva, attraverso il registro elettronico, circa la frequenza e il profitto dei propri alunni;
- ✓ Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie.

La Famiglia si impegna a:

- ✓ Collaborare con la scuola per far rispettare allo studente le norme che disciplinano la vita della comunità scolastica;
- ✓ Aggiornarsi costantemente su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando regolarmente il registro elettronico e il sito web di Istituto;
- ✓ Partecipare ai momenti di incontro e confronto e alle iniziative promosse dall'istituzione scolastica;
- ✓ Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni, limitando le richieste di uscite anticipate e ingressi posticipati ai casi di effettiva necessità, secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto;
- ✓ Verificare che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, partecipando attivamente e con senso di responsabilità;
- ✓ Informare la scuola su eventuali problemi che possano influenzare il rendimento scolastico dello studente;
- ✓ Intervenire rispetto ad eventuali danni provocati dai propri figli, singolarmente o in corresponsabilità, a carico di persone, arredi, materiale didattico, mediante il risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

Lo Studente si impegna a:

- ✓ Conoscere e rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e il Regolamento d'Istituto;
- ✓ Assolvere con puntualità ed impegno ai doveri riguardanti l'attività didattica, cominciando dal presentarsi alle lezioni puntuali, dotati di adeguati sussidi didattici, materiale scolastico e divisa specifica all'indirizzo di appartenenza;
- ✓ Avere nei confronti della Dirigente Scolastica, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei compagni un comportamento corretto e rispettoso;
- ✓ Utilizzare correttamente le attrezzature presenti nei laboratori, le strutture, i macchinari i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico;
- ✓ Rispettare le norme volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone, eseguendo senza indugi gli ordini impartiti dalla Dirigente Scolastica e da tutti i Docenti;
- ✓ Prestare aiuto ai compagni in difficoltà e segnalare tempestivamente alla scuola situazioni critiche, episodi di violenza, bullismo o vandalismo di cui venga a conoscenza;
- ✓ Collaborare con i rappresentanti di classe e di istituto per un miglior funzionamento della classe e della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Jessica Cappai
Firma digitale

IIS AZUNI

CAIS00200C

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

PREMESSO CHE:

la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati

- ✓ l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare agli stessi l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica;
- ✓ la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;
- ✓ il presente regolamento intende fornire, in via preventiva, misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, e a garantire che ogni studente rispetti le finalità didattiche delle singole ore di lezione impartite;
- ✓ le misure organizzative concernenti la vigilanza degli studenti riguardano:
- ✓ l'entrata nell'edificio fino all'uscita dallo stesso per tutto il tempo della permanenza;
- ✓ i cambi d'ora delle lezioni con spostamento autonomo degli studenti da un'aula all'altra;
- ✓ le attività didattiche svolte nelle palestre e nei laboratori;
- ✓ gli intervalli;
- ✓ l'assenza del docente ove non ne sia possibile la sostituzione;
- ✓ lo sciopero del personale;
- ✓ la procedura da adottare in caso di malore o infortunio dello/a studente/ssa;
- ✓ l'evacuazione dall'Istituto; -
- ✓ le attività didattiche, educative, formative svolte fuori della sede scolastica;

CON IL PRESENTE REGOLAMENTO SI ADOTTANO LE SEGUENTI

DISPOSIZIONI: SEZIONE I

VIGILANZA GENERALE

ART. 1

Obbligo della vigilanza

La vigilanza sugli alunni è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

L'obbligo di vigilanza comprende tutte le attività svolte in orario curriculare, nonché le attività extracurricolari, interne ed esterne alla scuola, organizzate dall'Istituto e regolamentate dal Dirigente Scolastico con apposite circolari attuative.

ART. 2

Ingresso degli studenti e svolgimento dell'attività didattica

a) Docenti a Tempo Indeterminato e Determinato - Personale ATA

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, quelli in servizio nelle ore intermedie e all'ultima ora devono provvedere all'avvicendamento con i colleghi nel più breve tempo possibile.

I docenti in servizio all'ultima ora di lezione sono tenuti ad assistere all'uscita dall'aula degli studenti medesimi al termine delle lezioni.

Durante l'entrata, l'uscita degli studenti dall'aula e l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Durante le ore di lezione ogni docente vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza negli spazi loro affidati; il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, se non vi sono altri docenti in compresenza, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare gli studenti sino al suo ritorno. Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (attività con un altro insegnante, ecc.) l'allontanamento degli studenti dall'aula deve essere annotato sul registro elettronico.

Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica.

I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente all'Ufficio di Presidenza, ovvero al Referente di plesso, ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.

b) Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, ne chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso, la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento. Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la **responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.**

c) Docenti di sostegno/Educatori ed assistenti alla persona

Gli insegnanti di sostegno e gli educatori cui sono affidati, studenti con disabilità, sono responsabili della loro vigilanza per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

ART. 3

Cambi di aula degli studenti, assenza e compresenza docente

L'uscita dall'aula per il cambio d'aula è consentita solo dopo il suono della campanella.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio d'aula, i collaboratori scolastici di ciascun plesso e piano sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano ed il cortile ove presente, e a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio. Ciascun docente che, al cambio dell'ora, accoglie gli studenti in aula è tenuto a verificarne la presenza e a registrarne l'eventuale ritardo.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza ovvero al Referente del plesso.

ART. 4

Intervalli

Durante l'intervallo ricreativo la vigilanza continua e assidua sugli alunni dev'essere effettuata dai docenti dell'ora in cui ricade l'intervallo stesso, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico con apposita circolare attuativa.

I collaboratori scolastici durante gli intervalli sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano ed il cortile ove presente.

Gli stessi provvedono anche a segnalare alla Presidenza, ovvero al Responsabile di plesso, l'assenza dei docenti in turno al fine di consentirne la tempestiva sostituzione.

Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante gli intervalli, è comunque tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.

ART. 5

Tragitto aula-uscita dall'edificio scolastico al termine delle lezioni

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula, al fine di assistere all'uscita

ordinata degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività.

ART. 6

Sciopero/assemblee sindacali del personale

In caso di sciopero/assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico, della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

ART. 7

Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:

- a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b) provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza, ovvero il Responsabile di plesso, che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118);
- c) L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da inviare tempestivamente in Segreteria.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente dovrà essere accompagnato da personale scolastico, individuato previo consulto con la dirigenza.

È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

ART. 8

Vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione.

SEZIONE II

VIGILANZA NELLE PALESTRE

Art. 9

Utilizzo delle palestre

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di Scienze Motorie, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF.

Art. 10

Accesso alle palestre

Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa. L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di Scienze Motorie. L'accesso alle palestre al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di Scienze Motorie, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio di Presidenza.

Si sottolinea che, sarà cura del docente di educazione fisica garantire la vigilanza assidua e costante sugli alunni, nel tragitto aula-palestra/campo sportivi-aula.

Art. 11 **Responsabilità dei docenti e del** **personale ATA**

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia degli attrezzi al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Presidenza, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità, che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva. L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro la fine della lezione.

Gli alunni, durante le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, non possono allontanarsi dalla palestra senza

l'autorizzazione dell'insegnante

Art. 12 **Esonero dalle lezioni**

Gli alunni che abbiano chiesto ed ottenuto l'esonero dalle lezioni di Scienze Motorie sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro particolari condizioni soggettive.

Sarà cura del docente di Scienze Motorie coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell'organizzazione delle attività.

In ogni caso, anche gli alunni esonerati dallo svolgimento di attività pratiche restano sotto la vigilanza del docente durante l'ora di Scienze Motorie e Sportive.

Art. 13 **Danneggiamenti**

I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche soltanto per usura e normale uso, vanno tempestivamente segnalati dal docente in servizio all'Ufficio di Presidenza, in modo che si provveda alla riparazione o alla sostituzione.

Si ricorda che nel caso di danneggiamento volontario alle strutture ed agli attrezzi il responsabile è tenuto al risarcimento del danno ovvero al ripristino.

SEZIONE III

VIGILANZA NEI LABORATORI

Art. 14

Accesso ed utilizzo dei laboratori

I laboratori dell'Istituto sono strutture dedicate prevalentemente alla formazione degli studenti. Eventuali corsi e/o attività tenuti da docenti interni o esterni e rivolti a studenti e/o personale interno e/o esterno dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Non è consentito l'ingresso nei laboratori e nelle aule tecniche né l'eventuale utilizzo a studenti e/o altro personale non specificamente autorizzato.

L'accesso ai laboratori al di fuori dell'ora di lezione può essere consentito agli studenti solo in presenza di specifica autorizzazione del docente, che se ne assume personalmente la piena responsabilità.

L'utilizzo dei laboratori è regolato dall'orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 15

Responsabilità del docente e del personale ATA

La vigilanza nei laboratori è affidata al docente dell'ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che vi si rechino contemporaneamente. Il docente in servizio durante lo svolgimento delle lezioni nel laboratorio deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento. Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio di Presidenza, mediante apposita dichiarazione/relazione debitamente sottoscritta, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, che si dovessero verificare nel corso dell'attività laboratoriale, evidenziandone circostanze, tempi e modalità.

Art. 16

Danneggiamenti

Il docente in servizio che riscontri (o al quale vengano segnalati) danni o irregolare funzionamento degli strumenti e/o delle apparecchiature, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al personale di segreteria – DSGA - in modo da provvedere alla riparazione o alla sostituzione.

Lo studente è tenuto a verificare all'inizio delle lezioni l'integrità delle attrezzature presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture.

Ove, al termine della lezione, si riscontrino danneggiamenti degli strumenti, delle apparecchiature e/o delle attrezzature o degli arredi causati da evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto di quelli sostitutivi verrà addebitato allo studente assegnatario della postazione.

Tutto il personale autorizzato ad operare nei laboratori, nonché gli studenti, sono responsabili dei macchinari e delle attrezzature in dotazione e riordino degli stessi.

Il docente in servizio è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento del laboratorio stesso.

A) VIGILANZA NEI LABORATORI INFORMATICI

Art. 17

Accesso ed utilizzo dei laboratori informatici

L'accesso ai laboratori è consentito agli studenti solo in presenza del docente. All'ingresso nel laboratorio informatico il docente deve firmare il registro delle presenze, indicando la classe con cui viene effettuata la lezione. La gestione tecnica delle apparecchiature presenti nei laboratori informatici è affidata ai tecnici o a personale docente incaricato. Essi provvedono al regolare

funzionamento delle apparecchiature, nonché alla configurazione del sistema operativo e all'aggiornamento dei programmi. Ai docenti è affidata la gestione didattica delle lezioni nei laboratori.

Durante le ore di lezione nei laboratori è vietato l'accesso di personale esterno alla classe, non appositamente autorizzato, per stampare, scrivere o effettuare altre attività non inerenti la lezione in corso.

Art. 18

Responsabilità del docente e del personale ATA

La vigilanza nei laboratori di informatica è affidata al docente dell'ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nel laboratorio. I docenti, durante lo svolgimento delle lezioni in laboratorio, devono assicurare un'adeguata vigilanza sugli studenti osservando le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Il docente è tenuto a segnalare al referente di plesso eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento dei laboratori.

Si ricorda che nel corso delle lezioni nel laboratorio i docenti non possono svolgere attività di interesse personale o altre incombenze che normalmente devono essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio.

Il docente consentirà l'accesso nei laboratori solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa. Non è consentito agli studenti accedere ai laboratori al di fuori dell'orario di lezione se non specificamente autorizzati. In nessun caso gli studenti possono essere lasciati nei laboratori informatici senza assistenza di un docente.

Art. 19

Danneggiamenti

Chiunque riscontri danni o irregolare funzionamento delle apparecchiature è tenuto a segnalarlo immediatamente al Responsabile di Plesso in modo da provvedere alla riparazione o al ripristino nonché individuare il responsabile dell'atto o del danno arrecato. Lo studente è tenuto a verificare all'inizio delle lezioni l'integrità delle attrezzature presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture. Se al termine della lezione si riscontreranno danni alle attrezzature o agli arredi per evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto di una nuova attrezzatura sostitutiva verrà addebitato allo studente assegnatario della postazione. Laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni saranno addebitati all'intera classe.

SEZIONE IV

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI NELLE PALESTRE

Art. 20

Comportamento degli studenti

Si ricorda a tutti gli studenti e le studentesse che l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti: essi avranno pertanto cura di mantenere un atteggiamento collaborativo ed osservare un comportamento consono al contesto scolastico, improntato al senso di responsabilità, all'autocontrollo e alla disciplina, nella conoscenza delle norme stabilite dal Regolamento di Istituto e dagli altri Regolamenti e nel rispetto scrupoloso delle istruzioni dei docenti.

Qualora uno studente non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul Registro elettronico; eventuali

provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del vigente Regolamento di disciplina. In tutti i laboratori dell'Istituto e nelle palestre è assolutamente vietato fumare, introdurre e/o consumare cibi e bevande e alimenti di qualsiasi genere.

A. NELLE PALESTRE

- È fatto divieto agli studenti, durante l'ora di lezione, di indossare anelli, collane, orologi, orecchini voluminosi, braccialetti, spille, fermagli rigidi e qualsiasi altro oggetto che possa costituire ragione di pericolo nello svolgimento dell'attività motoria.

B. NEI LABORATORI

- Durante le esercitazioni gli studenti devono rispettare ed avere cura delle apparecchiature, degli strumenti, dei materiali e degli arredi presenti e adoperarli secondo le norme di istruzione.
 - Dopo le esercitazioni gli studenti sono tenuti a riordinare il laboratorio al termine della lezione.
- C.** Durante le esercitazioni di sala, cucina e accoglienza gli alunni devono indossare la divisa;

D. NEI LABORATORI INFORMATICI

- Tutti coloro che utilizzano il laboratorio sono tenuti a non lasciare tabulati, carta stampata o altro materiale sulle apparecchiature, sulle sedie e sui tavoli.
- È vietato agli studenti installare, modificare o cancellare i programmi software già installati: le installazioni vengono eseguite dal docente responsabile dei laboratori.
- L'accesso a Internet è controllato con sistemi hardware e software. L'utilizzo delle risorse web deve essere coerente con le attività didattiche e sempre autorizzato dai docenti.
- Non è consentito utilizzare cd-rom/pen drive, ovvero supporti rimovibili personali, senza l'autorizzazione dei docenti e senza aver effettuato la preliminare scansione antivirus.
- È vietato modificare la configurazione dei PC, riprodurre o copiare abusivamente i prodotti software, cancellare file, spostare apparecchiature ecc.
- Gli utenti dei laboratori informatici devono conoscere la legislazione vigente, civile e penale, in tema informatico e telematico ed assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni.

Gli alunni sono invitati, infine, a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore durante le attività in laboratorio; a tal proposito si ricorda che i docenti e il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non assumono responsabilità per eventuali ammanchi.

SEZIONE V

**VIGILANZA FUORI SEDE NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE -
USCITE DIDATTICHE-VIAGGI DI ISTRUZIONE--**

PREMESSA

Allo scopo di soddisfare esigenze formative di natura didattica, culturale, professionale, di socializzazione e di integrazione, l'Istituto delibera, in ciascun anno scolastico, di organizzare visite guidate e uscite didattiche che rappresentino momenti significativi di apprendimento e di crescita dell'individuo e del gruppo.

Si tratta di attività integrative, a tutti gli effetti educative e didattiche, vissute in contesti ambientali

diversi da quello consueto dell'Istituzione scolastica, che vanno considerate parte integrante dell'attività di formazione.

Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base dell'intero processo formativo.

In quest'ottica, il presente regolamento, in attuazione della normativa vigente, stabilisce una serie di comportamenti ai quali i partecipanti devono attenersi, allo scopo di garantire la buona riuscita delle attività. Il presente regolamento si applica alla vigilanza durante:

- i viaggi d'integrazione culturale in località italiane ed estere;
- le visite guidate di una giornata senza pernottamento e/o le uscite didattiche in orario curricolare pressomostre, monumenti, musei, teatri, cinema, località di interesse storico - artistico ecc.;
- partecipazione a manifestazioni, gare e concorsi;
- i viaggi connessi ad attività sportive, escursioni, partecipazione a manifestazioni sportive;
- le partecipazioni ad iniziative promosse da enti istituzionali e/o privati.
- Le attività di cui sopra verranno di seguito indicate come "attività fuori sede".

A. COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

ART. 21

OBBLIGO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli studenti che hanno aderito all'attività fuori sede sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative programmate, sotto la direzione e la vigilanza dei docenti accompagnatori, senza assumere iniziative autonome non autorizzate.

Gli alunni devono osservare scrupolosamente le direttive impartite dai docenti accompagnatori e dal personale addetto e mantenere un comportamento corretto nei confronti di questi e dei loro compagni.

Agli studenti è vietato danneggiare o comunque manomettere le strutture alberghiere, ovvero le attrezzature relative, i mezzi di trasporto messi a loro disposizione, e, più in generale, il patrimonio storico-artistico e l'ambiente.

ART. 22

RIENTRO ANTICIPATO IN SEDE

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del gruppo per l'attività fuori sede, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, potrà disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Eventuali episodi di indisciplina, segnalati nella relazione finale del docente responsabile del gruppo, comporteranno sanzioni disciplinari ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

ART. 23

COMUNICAZIONE DI EVENTUALI PATOLOGIE E/O NECESSITA' DI ASSUMERE FARMACI

Esclusivamente al fine di predisporre tutte le misure cautelative della salute dei partecipanti, è richiesto alle famiglie degli studenti di comunicare per iscritto alla Scuola, al momento dell'adesione all'attività fuori sede, eventuali patologie, allergie o intolleranze da cui si è affetti, e l'eventuale necessità di assunzione di farmaci in conformità a quanto indicato nel Protocollo d'Intesa ASL.

In ogni caso, è richiesta alle famiglie degli studenti la dichiarazione di esonero da responsabilità per i

docenti accompagnatori, relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti da auto- somministrazione di farmaci.

Pertanto, i docenti accompagnatori non assumono alcuna responsabilità relativamente all'assunzione di farmaci da parte degli studenti loro affidati, fatto salvo esplicito accordo tra l'Istituto e i genitori di studenti per la somministrazione di farmaci.

RESPONSABILITA' DEI DOCENTI E DEGLI ASSISTENTI ACCOMPAGNATORI

ART. 24

ACCOMPAGNATORI

Non è consentita la partecipazione alle attività fuori sede di persone diverse dai docenti, dagli educatori autorizzati dagli alunni in elenco, salvo espressa autorizzazione della Presidenza.

ART. 25

OBBLIGHI DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL GRUPPO

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dal docente designato responsabile del gruppo e dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.

Prima della partenza, il docente designato responsabile del gruppo di studenti per l'attività fuori sede verifica che ciascun docente accompagnatore abbia fatto l'appello degli studenti a lui affidati e annota il nominativo degli eventuali studenti assenti.

Durante tutta l'attività fuori sede il docente designato responsabile coordina ed organizza le attività da effettuare in loco.

ART. 26

OBBLIGHI DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

I docenti accompagnatori si attengono alle disposizioni impartite dal docente responsabile ed hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato.

Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati.

In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.

Nello svolgimento delle attività programmate, il docente designato responsabile del gruppo può, ove necessario, procedere alla suddivisione degli studenti per gruppi d'interesse piuttosto che per classe di appartenenza; in tal caso egli provvederà anche a designare, per ciascun gruppo di studenti, il docente o i docenti incaricati della vigilanza sul gruppo loro affidato per tutta la durata dell'attività specifica.

I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza sul gruppo classe ed in particolare sugli alunni a loro affidati.

ART. 27 EDUCATORI ACCOMPAGNATORI

Gli educatori autorizzati sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati per l'intero svolgimento attività fuori sede.

ART. 28 INFORTUNIO O MALATTIA

Nel caso di infortunio o malattia dello studente durante l'attività fuori sede, il docente responsabile del gruppo, ovvero il docente accompagnatore, provvederà ad attivare le procedure del caso e ad informare tempestivamente la famiglia dello studente e la dirigenza.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Jessica Cappai
Firma digitale

Griglia n°4: Valutazione del Comportamento

Voto	Descrittore
10	<p>Partecipazione attiva al dialogo educativo. Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto. Vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni. Partecipazione attiva con impegno eccellente alla vita scolastica, alle iniziative d'Istituto, all'Alternanza Scuola-Lavoro con particolare riferimento allo stage. Disponibilità e solidarietà verso i compagni. Costante rispetto degli adempimenti scolastici e nella struttura ospitante durante lo stage Il comportamento è sempre stato corretto, senza ricevere alcun tipo di rimprovero sia a scuola che nella struttura ospitante. Ha frequentando assiduamente tutte le attività/lezioni. (percentuale di presenza superiore al 90%).</p>
9	<p>Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione, a scuola e durante lo stage Pieno rispetto del Regolamento di Istituto e in azienda Puntualità alle lezioni e frequenza regolare anche durante lo stage Costante adempimento degli impegni scolastici e nella struttura ospitante durante lo stage (percentuale di presenza superiore all'85%).</p>
8	<p>Frequenza e puntualità abbastanza regolari, anche in Alternanza e durante lo stage Episodiche inadempienze annotate sul registro a titolo di ammonizione. Partecipazioni alle lezioni complessivamente accettabile e buona collaborazione con tutte le componenti scolastiche (percentuale di presenza superiore all' 80%, salvo deroghe Collegio)</p>
7	<p>Ripetuti ritardi e/o numero cospicuo di assenze anche in Alternanza e durante lo stage Presenza di note disciplinari (max 3 Trimestre/Pentamestre) Interesse selettivo rispetto alle differenti discipline, all'Alternanza e alle diverse attività scolastiche (percentuale di presenza superiore al 75%, salvo deroghe Collegio)</p>
6	<p>Ripetuti ritardi e/o numero cospicuo di assenze, accompagnati, inoltre, da comportamenti negativamente significativi anche durante lo stage; Presenza di numerose note disciplinari da parte di più docenti, riguardanti comportamenti irrispettosi anche durante lo stage. Violazioni frequenti e significative del Regolamento d'Istituto. Ha compiuto atti di gravità tale che ne hanno determinato l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di tre giorni e/o è stato oggetto di rilievi sul registro di classe per più di 3 volte Trimestre/Pentamestre). (percentuale di presenza inferiore al 75%, salvo deroghe Collegio)</p>
5	<p>Gravi e ripetute violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frequenza irregolare dei corsi e durante lo stage e mancato assolvimento degli impegni scolastici; - atteggiamento irrispettoso verso tutte le componenti scolastiche e durante lo stage; - inosservanza delle disposizioni di sicurezza del Regolamento d'Istituto e durante lo stage; - utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici anche durante lo stage; - danno arrecato al patrimonio scolastico e nella struttura ospitante durante lo stage; - reati lesivi della dignità e del rispetto della persona, atti che arrechino pericolo all'incolumità delle persone e altresì che ingenerino un elevato allarme sociale, anche durante lo stage. <p>Ha compiuto atti di particolare gravità che ne hanno determinato l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e successivamente non ha dimostrato concreti cambiamenti nel comportamento.</p>

LEGENDA

-Rilievo = annotazione scritta sul registro

-Il **5 in condotta** determina la non ammissione alla classe successiva e per la quinta classe, all'Esame di Stato (art.2, 169/2008), così pure il superamento del limite massimo di ore di assenza, **pari al 25%** (h.264 e h.272/prime) del curriculum (**articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009**).